

# **Ordinanza del DFI sull'abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica**

del 25 maggio 2011

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visto l'articolo 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961<sup>1</sup>  
sull'assicurazione per l'invalidità,

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica che consegnano apparecchi acustici a persone di età inferiore ai 18 anni, li adattano e insegnano a queste persone come utilizzarli.

## **Art. 2**            Abilitazione

Soltanto gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) possono esercitare la loro attività a carico dell'assicurazione invalidità.

## **Art. 3**            Formazione

Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono:

- a. essere titolari di un attestato professionale federale di audioprotesista oppure di un diploma estero riconosciuto equivalente dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e aver superato l'esame finale con lavoro di diploma nella specializzazione di acustica pediatrica, oppure
- b. disporre di un titolo universitario in fisica o in una disciplina tecnica con provata specializzazione nel campo dell'esame e della terapia dell'ipoacusia, come minimo a livello di dissertazione, e aver svolto un'attività pratica di almeno un anno in un centro universitario di acustica pediatrica che offre l'adattamento di apparecchi acustici per bambini.

## **Art. 4**            Locali

Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono disporre di locali che:

- a. sono chiusi e silenziosi;
- b. hanno una superficie di almeno 8 m<sup>2</sup> e un'altezza di almeno 2 metri;

RS 831.201.26

<sup>1</sup> RS 831.201

- c. sono equipaggiati di un impianto di misurazione fisso;
- d. rispettano, per quanto concerne il rumore di fondo, il numero 3 dell'allegato all'ordinanza del 9 marzo 2010<sup>2</sup> sull'audiometria.

#### **Art. 5** Equipaggiamento tecnico

<sup>1</sup> Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono disporre dell'equipaggiamento seguente:

- a. un audiometro per suoni calibrato secondo ISO con possibilità di mascheramento, con gamma di frequenza da 125 a 8000 Hz per la conduzione aerea, da 500 a 4000 Hz per la conduzione ossea, da 125 a 8000 Hz per il campo libero (altoparlanti), con aumento dei livelli per la conduzione aerea da 0 a 120 dB/HL, per la conduzione ossea da 0 a 65 dB/HL e per gli altoparlanti da 0 a 85 dB/HL;
- b. un impianto per esame audiometrico vocale dotato di riproduttore di suono con supporto audio esente da usura, con materiale di prova riconosciuto a livello europeo e regionale. Gli esami devono poter essere effettuati senza distorsioni sia con le cuffie fino a 120 dB/SPL sia con gli altoparlanti ad una distanza di 1 m fino a 90 dB/SPL;
- c. un computer con il necessario software per la programmazione degli apparecchi acustici;
- d. un dispositivo di misurazione per controllare gli apparecchi acustici;
- e. un apparecchio di misurazione con sonda (in situ) per il controllo del rendimento individuale nell'orecchio della persona assicurata;
- f. un trapano con almeno 30'000 rpm, inclusa una fresa per la lavorazione di materiali diversi;
- g. una lucidatrice;
- h. un apparecchio a ultrasuoni;
- i. un otoscopio;
- j. un kit per impronte;
- k. un impianto di misurazione RECD (*real ear to coupler difference*);
- l. un timpanometro.

<sup>2</sup> Agli strumenti di misurazione audiometrici si applicano l'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>3</sup> sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

<sup>2</sup> RS 941.216

<sup>3</sup> RS 941.210

**Art. 6** Rilascio dell'abilitazione

<sup>1</sup> Il richiedente inoltra la domanda di abilitazione utilizzando il modulo allestito dall'Ufficio.

<sup>2</sup> L'Ufficio decide in merito alla richiesta di abilitazione. Per verificare se i requisiti sono adempiuti può consultare esperti.

**Art. 7** Revoca dell'abilitazione

<sup>1</sup> Se la persona abilitata non adempie più i requisiti o non li adempie entro il termine fissato dall'Ufficio, quest'ultimo può revocarle l'abilitazione.

<sup>2</sup> Quando cessa l'attività, la persona abilitata ne informa immediatamente l'Ufficio, che le revoca l'abilitazione.

**Art. 8** Obbligo d'informazione

La persona abilitata comunica immediatamente all'Ufficio ogni cambiamento di rilievo della sua situazione, segnatamente per quanto riguarda il luogo d'attività, l'indirizzo e il personale impiegato.

**Art. 9** Elenco degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati

L'Ufficio stila un elenco degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati.

**Art. 10** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011

Dipartimento federale dell'interno:

Didier Burkhalter

